

S.in. Cobas

Coordinamento Nazionale: via Ettore Ponti 40 - 20143 Milano
tel. 02-89159171 - fax 02-89190527 - www.sincobas.it
Coordinamento Provinciale: via del Plebiscito 22 - 03100 Frosinone
telefax 0775-210312

A MEZZO FAX

Agli enti utilizzatori di progetti LSU
Loro sedi

Frosinone, 15 gennaio '02

Oggetto: LSU prosecuzione progetti e finanziaria 2003

Sigg.ri,

A) alla luce della delibera regionale del 16/12/02 si ricorda che per la prosecuzione dei progetti LSU, pur rimanendo economicamente a carico dell'INPS e della Regione Lazio, sono necessarie, entro il 30 gennaio '03,

- una deliberazione di prosecuzione dell'ente con l'elenco dei lavoratori interessati,
- una dichiarazione nella quale venga rilevata la "straordinarietà" e quindi l'impossibilità a sostenere il pagamento del 50% dell'assegno ASU;
- una formale adesione al PROGRAMMA OPERATIVO 2003 specificando l'impegno a ricollocare entro il 30/06/03 almeno il 50% dei lavoratori utilizzati.

B) In allegato si invia l'articolo 50 (*Disposizioni in materia di lavori socialmente utili*) della Legge Finanziaria '03, dove chiaramente sono specificate le condizioni per andare in pensione. (Di seguito è enunciato l'art. 12 del d.to l.vo 468/97)

C) Si allega anche la circolare INPS 5 del 9-1-2003 nella quale si sottolinea l'esigenza di avere al più presto la documentazione di cui al punto A) al fine di poter erogare nei tempi dovuti l'assegno ai lavoratori LSU.

Per ogni ulteriore informazione www.sincobas.it, area precariato.

Cordiali saluti.

F.to Paolo Iafrate (339-3848905)

D.to l.vo 468/97 Articolo 12 - Disciplina transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

Legge 27/12/02, n. 289, (in SO n. 240 alla GU 31 dicembre 2002, n. 305), Legge Finanziaria '03

Articolo 50 (*Disposizioni in materia di lavori socialmente utili*)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, **in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria** di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1° gennaio 2003, **è riconosciuta una indennità**"

commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1° gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è inserito il seguente: "1-bis. **I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria** di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell'ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già rimosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decretollegge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, - 77 - 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretollegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.

Circolare INPS 5 del 9-1-2003

Attività socialmente utili relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003. Corresponsione per il

mese di gennaio 2003 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori LSU già a carico del Fondo per l'occupazione.

OGGETTO	Attività socialmente utili relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003. Corresponsione per il mese di gennaio 2003 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori LSU già a carico del Fondo per l'occupazione.
SOMMARIO:	<i>Disposizioni per la corresponsione ai lavoratori socialmente utili già a carico del Fondo per l'occupazione degli assegni ASU e ANF relativi al mese di gennaio 2003.</i>

Il 31 dicembre u.s. sono scadute le convenzioni stipulate dall'Istituto con le Regioni per le attività LSU già a carico del Fondo per l'occupazione. Pertanto ai fini dell'erogazione degli assegni spettanti ai lavoratori che proseguono le attività stesse nel corrente anno è necessario pervenire alla stipula di nuove convenzioni riferite, come per il 2002, ad un arco temporale di dodici mesi (1° gennaio- 31 dicembre 2003). Lo schema di convenzione inviato ai Direttori Regionali con circolare n.106 del 5 giugno 2002 dovrà conseguentemente essere modificato nelle parti che si riferiscono al periodo di validità.

Il predetto schema dovrà altresì essere modificato nella parte relativa all'importo dell'assegno ASU da corrispondere agli aventi titolo per effetto della rivalutazione, nella misura pari all'ottanta per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, che dovrà essere operata con effetto dal 1° gennaio 2003, il cui ammontare si fa riserva di comunicare non appena possibile.

Al fine peraltro di garantire la continuità dei pagamenti in favore dei lavoratori interessati le Sedi, nelle more della stipula delle nuove convenzioni con le Regioni, sono autorizzate a mettere in pagamento l'assegno ASU relativo al mese di gennaio 2003 – e gli eventuali assegni ANF – attraverso la procedura automatizzata già in uso, sempre che il competente Ente utilizzatore abbia adottato la delibera di prosecuzione delle attività.

Per quanto riguarda l'acquisizione procedurale dei dati necessari per la liquidazione degli assegni in parola si precisa che le Sedi dovranno continuare a tener conto della procedura di comunicazione scritta anche per il corrente mese di gennaio, e che al momento dovranno essere lasciati in bianco i campi relativi ai dati delle nuove convenzioni con le Regioni (data della stipula, inizio e fine validità), mentre **dovranno essere acquisiti tutti gli altri dati richiesti, compresi quelli concernenti le delibere adottate dai singoli Enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività per il 2003.** I dati riguardanti la convenzione dovranno in ogni caso essere acquisiti non appena la convenzione stessa sarà stata firmata.

Si fa comunque presente che la nuova procedura di comunicazione delle variazioni via Internet dovrebbe trovare applicazione a far tempo dal 1° marzo p.v. e che la stessa è in corso di sperimentazione.

Si richiama l'attenzione delle Sedi sull'inderogabile necessità che, in procedura, vengano esattamente acquisiti sia i dati relativi al codice fiscale e alla denominazione dell'Ente utilizzatore sia quelli relativi all'Ente finanziatore, in modo da consentire la corretta rendicontazione delle somme corrisposte ai lavoratori interessati.

Ai fini del pagamento dell'assegno ASU restano confermate le disposizioni riportate al punto 2 della circolare n. 155/2001. **In particolare, si sottolinea che detto pagamento è subordinato all'acquisizione da parte della Sede di copia della delibera di prosecuzione delle attività adottata dall'Ente utilizzatore, comprensiva dell'elenco dei lavoratori interessati,** e che tale delibera deve essere stata "validata" dalla Regione di riferimento, Regione che, come è noto, è competente ad autorizzare i singoli Enti a proseguire l'attività socialmente utile.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che l'erogazione dell'assegno in parola è subordinata al preventivo accreditamento all'INPS, con le consuete modalità (v. circolare n. 183/2000), delle somme mensili occorrenti per i relativi pagamenti, **comprese quelle concernenti i pagamenti da effettuare per i lavoratori ultracinquantenni.**

Per quanto riguarda le Regioni che fino al 31 dicembre 2002 hanno fatto ricorso alle anticipazioni a carico del Fondo per l'occupazione, con conseguente decurtazione dei relativi importi dalle risorse finanziarie che il Ministero del Lavoro si è impegnato a trasferire alle Regioni stesse, si precisa che non essendo ancora intervenuto tale trasferimento il Ministero medesimo ha autorizzato analoga anticipazione anche per il mese di gennaio 2003.

Per poter beneficiare dell'anticipazione in parola è peraltro necessario che le singole Regioni trasmettano al Ministero del Lavoro e all'INPS – Direzione Generale, Progetto Interventi in Favore dell'Occupazione (fax 0659053814), e alla Sede Regionale INPS competente territorialmente - una specifica richiesta di anticipazione corredata dalla dichiarazione di disponibilità a rinnovare la convenzione con l'Istituto scaduta il 31 dicembre u.s. La procedura dei pagamenti dell'assegno ASU verrà tempestivamente sbloccata (per il momento limitatamente al mese di gennaio) non appena perverrà tale lettera ovvero, per le altre Regioni, non appena la competente Sede Regionale avrà dato conferma allo scrivente Progetto dell'avvenuto accredito all'Istituto delle somme occorrenti per i relativi pagamenti mensili, inviando contestualmente al Progetto stesso l'unito modello debitamente compilato.

IL DIRETTORE GENERALE F.F. PRAUSCELLO